

Spettabile

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia Sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
protocollo@pec.arera.it

Roma, 23 settembre 2022

Oggetto: Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo - Consultazione.

1. Premessa

Il presente documento è redatto da Fusion S.r.l., società che opera nel settore delle Comunità Energetiche.

Nel prosieguo si riportano le osservazioni e le proposte migliorative alla consultazione pubblica avviata da ARERA in relazione al Capitolo 4 della Consultazione.

2. Proposte

2.1 Condivisione dell'energia ed estensione geografica

Nel condividere le proposte svolte in merito alla individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria, si rappresenta l'esigenza degli operatori di poter identificare tale area già nelle more della mappatura che sarà operata dalle imprese distributrici. In quest'ottica, si chiede di considerare di procedimentalizzare la richiesta da inviare al distributore, rendendo certi i tempi di risposta. Questo per ovviare all'attuale fase di stallo in cui i distributori, sulla base dell'esperienza pratica, non evadono tali richieste e con lo scopo di anticipare le potenzialità delle configurazioni in autoconsumo il più possibile, evitando l'attesa di ulteriori provvedimenti o atti ricognitivi attuativi. A tal proposito l'Autorità avrebbe già dovuto prevedere modalità con le quali il rispetto del requisito sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, in modo tale che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria.

Fusion Srl

Via Maurizio Gonzaga, 5 – 20123 Milano (MI)
tel. + 39 02 36754914 - pec: fusion-srl@pec.it
P. Iva e C.F.: 11799260960

A tal proposito, si ritengono altresì valide, per agevolare l'aggregazione partendo dalla corrispondenza cabina/POD, le modalità già proposte in passato, anche se con riferimento alla cabina secondaria, dalla delibera ARERA 318/2020 e di seguito riportate:

1. associare a ciascun punto di connessione il codice della cabina primaria a cui è connesso, inserendo tali informazioni nel SII, ovvero direttamente nelle bollette dei singoli clienti finali;
2. rendere disponibile in un'apposita area privata del proprio portale informatico le informazioni necessarie, anche su apposite mappe, ovvero con altri strumenti atti a identificare la localizzazione dei punti di connessione rispetto alle cabine secondarie. Questa possibilità sarebbe auspicabile anche in vista di un possibile sviluppo futuro di tali nuove configurazioni;
3. mettere a disposizione, in un'apposita area privata del proprio portale informatico, uno strumento che, partendo da un elenco di codici POD indicati dal soggetto richiedente, fornisca l'elenco delle unità di consumo e degli impianti di produzione che potrebbero essere ricompresi all'interno di una medesima Comunità Energetica, in quanto sottesi alla medesima cabina primaria;
4. definire le informazioni fornite dall'impresa distributrice su richiesta degli utenti, prevedendo una procedura chiara e con tempistiche certe.

2.2 Individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso

Alle condivisibili considerazioni di cui al Documento per la Consultazione si aggiunge l'opportunità di chiarire cosa esattamente deve intendersi per controllo ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, comma 1, lett. b) e d), che si riporta di seguito:

"b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)",

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);

in considerazione del fatto che le CER non hanno la forma delle società di capitali.

L'aspetto della governance, infatti, ricopre un ruolo fondamentale nella pianificazione della Comunità Energetica, dovendo necessariamente conciliarsi con l'ampia partecipazione alle Comunità prevista dal

D.Lgs. 199/2021, essere in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale e soddisfare i requisiti di cui all'art. 31 del medesimo decreto.

Inoltre, atteso che secondo le Regole Tecniche del GSE "per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00", sarebbe auspicabile un chiarimento sulla possibilità che tale codice ATECO, pur presente, non sia connesso all'attività principale.

2.3 Modello regolatorio per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso

Si condivide la proposta di esternalizzare il ruolo di referente rispetto alla comunità energetica anche in considerazione della possibilità attraverso questa modalità di professionalizzare tale figura e rendere più semplice la diffusione del modello sul territorio e presso comunità locali sovente non dotate delle necessarie competenze. La presenza di un soggetto esterno incaricato sia di seguire le pratiche amministrative necessarie all'instaurazione della comunità sia, eventualmente, di fungere da facilitatore delle interazioni e del raggiungimento di un accordo tra i membri della futura comunità potrebbe in ogni caso rivelarsi molto utile, così come l'utilizzo di pratiche di pianificazione energetica partecipata.

2.4 Quantificazione dell'energia elettrica consumata su base oraria

Si condivide la proposta in merito ai sistemi di accumulo e in merito alla quantificazione dell'autoconsumo sembra preferibile, in quanto immediata, l'opzione di calcolo relativa all'assorbimento del sistema di accumulo moltiplicato per il rendimento medio del ciclo di carica/scarica comunicato al GSE.

2.4.1 Acquisizione curve di carico per studi di fattibilità: proposta aggiuntiva

Poiché, in fase di studio di fattibilità di una potenziale CER, il bilanciamento energetico tra i profili di produzione e immissione di energia da fonti rinnovabili e quelli delle unità di consumo degli utenti finali rileva ai fini del corretto dimensionamento della Comunità stessa, si avanza richiesta di semplificazione ed accesso, per tramite del Portale Consumi di ARERA o portale del Gestore di Rete, alle curve di carico (almeno orarie) per qualunque tipo di utenza.

3. Conclusioni

Nel rappresentare che rispetto agli ulteriori temi trattati nel Documento per la Consultazione non vi sono ulteriori considerazioni che la scrivente desidera introdurre, si auspica per l'adozione del Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso inteso ad attuare gli obiettivi di cui al Capitolo 4. Il TIAD dovrebbe diventare operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che darà



attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 199/2021 e ciò sia per coerenza del sistema che per evitare le potenziali e imprevedibili difficoltà interpretativa dettate dalla necessità di conciliare le nuove regole con quelle invece inerenti alla fase sperimentale.

Fusion Srl

Via Maurizio Gonzaga, 5 – 20123 Milano (MI)
tel. + 39 02 36754914 - pec: fusion-srl@pec.it
P. Iva e C.F.: 11799260960